

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 112 del 21/12/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016). Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate al 31/12/2020. Esame ed approvazione

L'anno duemilaventuno il giorno 21 - ventuno - del mese dicembre alle ore 15:25 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	*
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
LUPETTI LUCIA	Consigliere	-
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	*
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	-

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Carini Nicola**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione della Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria Dott.ssa Riccucci, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI

- l'art. 20, commi 1-7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii. (d'ora in poi richiamato anche con l'acronimo “TUSP”), che, declinando le opzioni di razionalizzazione, anche mediante aggregazione o altre operazioni straordinarie d'azienda, compresa la cessazione per scioglimento ovvero atti di dismissione per cessione o con altra forma tecnica ammessa, delle partecipazioni, dirette o indirette, che presentassero una o più delle criticità di cui al comma 2 del predetto art. 20, previa relazione istruttoria a carattere tecnico-economico, così dispone:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»;

- l'art. 4, comma 1, del predetto TUSP che identifica espressamente il perimetro delle finalità perseguibili dalle PP.AA. per il tramite del modello imprenditoriale delle società di capitali, direttamente o indirettamente detenute, vietando la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento in portafoglio di partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto sociale «...attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...», fatte salve ulteriori previsioni, le deroghe e le salvaguardie di cui ai successivi commi da 2 a 9-quater del medesimo art. 4;
- l'art. 5, commi 1 e 2 del menzionato TUSP, che specifica gli “oneri di motivazione analitica” necessari per supportare ogni decisione di acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni societarie pubbliche, fatti salvi i casi di “società legali”, il quale sancisce l'obbligo che l'atto amministrativo prodromico che autorizzi la costituzione, l'acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni in società pubbliche debba, tra l'altro, evidenziare analiticamente «...1..le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare

conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ...»;

- l'art. 26, commi da 12-bis a 12-sexies, come introdotti dal decreto correttivo n. 100/2017, che recano disposizioni transitorie specifiche per alcune tipologie di società ovvero in deroga temporanea ad alcuni dei fattori di "criticità" di cui all'art. 20, comma 2, sopra richiamato, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse:
- al comma 12-quater, secondo cui *«Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.»;*
- al comma 12-quinquies, che così dispone: *«...Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20...»;*
- l'art. 1, comma 2, in forza del quale le disposizioni del TUSP debbono esser applicate *«...avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica...»;*
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/09/2017, con cui l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il piano di revisione straordinario di cui all'art. 24 del Testo unico;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2018, attraverso cui, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni relativo all'anno 2018, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 18/12/2019, attraverso cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni relativo all'anno 2019, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 29/12/2020, attraverso cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni relativo all'anno 2019, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2019;
- l'articolo 24, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, come introdotto dall'articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019"), in base al quale: *«5-bis, A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.»;*

PRESO ATTO che

- con avviso del 20 novembre 2019, il Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato gli indirizzi resi in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, nella forma di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei conti, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- il medesimo Avviso ha precisato inoltre che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- con successivo avviso del Dipartimento del Tesoro del 8 novembre 2021, la medesima Struttura ha reso disponibili le schede di rilevazione funzionali alla predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 ed alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (come prevista dall'art. 20, comma 4, TUSP);

ESAMINATO

- Il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cortona alla data del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) avente natura di relazione tecnica sintetica;
- La Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 20-07-2018, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma IV TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);

ATTESO che, rispetto alle società COINGAS S.p.A. , risulta verificata la condizione di cui al sopra richiamato art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, avendo la suddetta società prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla relativa ricognizione;

RITENUTO di accogliere i contenuti di cui ai richiamati documenti allegati A) e B) al presente provvedimento;

ESAMINATO

- L'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) il quale conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di «...*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*»;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere *favorevole* formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020;

Per tutte le motivazioni meglio declinate in narrativa,

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Bernardini, Bigliazzi, Cavallucci, Cavalli e Stanganini), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 Di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - 1.A Il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cortona alla data del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) avente natura di relazione tecnica sintetica;
 - 1.B La Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 20-07-2018, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma IV TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
- 2 Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e l'attività di vigilanza in ordine all'attuazione del Provvedimento di razionalizzazione periodica, fatte salve le competenze consiliari esclusive;
- 3 di incaricare i competenti Uffici comunali alla predisposizione delle procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'eventuale compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a disposizione dalla Corte dei Conti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 (TUSP);
- 4 di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cortona alla data del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), e della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 20-07-2018 nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma IV TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze, di cui all'art. 15 comma I del TUSP, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del [Portale Tesoro](#), ferma restando la comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell'art. 5 comma IV del TUSP ;
- 5 Di rendere fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 6 Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, con separata votazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Bernardini, Bigliazzi, Cavallucci, Cavalli e Stanganini), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine perentorio del 31 dicembre 2020, come richiamato in narrativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Carini Nicola

Il Segretario Comunale
Dott. Dottori Roberto

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**